



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DELL' AREA I SUL FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO, RELATIVA ALL'ANNO 2010.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e le Organizzazioni sindacali sottoscritte,

Visti gli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che regolano l'attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;

Considerato che l'articolo 21, comma 1, del citato decreto prevede l'istituzione di un meccanismo di valutazione dell'attività dei dirigenti, con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, riguardante gli strumenti di monitoraggio dell'attività di gestione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il C.C.N.L. della Dirigenza dell'Area I – quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 21 aprile 2006 ed in particolare l'art. 21 che prevede il sistema di verifica e valutazione dei risultati dell'attività dei dirigenti;

Visto l'articolo 4, comma 1 lettera b), del suddetto contratto, che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità per la corresponsione della retribuzione di risultato della dirigenza dell'Area I;

Visto l'art. 60 del citato C.C.N.L., che regola gli incarichi aggiuntivi i cui compensi, dovuti da terzi, confluiscono in parte nel fondo;

Visto l'articolo 61, dello stesso C.C.N.L., che disciplina la reggenza dell'ufficio dirigenziale nelle ipotesi di vacanza in organico e/o di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico assente con diritto alla conservazione del posto "interim";

Considerato che non è stata sottoscritta la polizza assicurativa contro i rischi professionali e le responsabilità civili, prevista dall'art. 66 comma 5 del suddetto C.C.N.L.;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Area I quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 12 febbraio 2010 ed in particolare l'articolo 23 che prescrive che la retribuzione di posizione è definita per ciascuna funzione dirigenziale nell'ambito dell'85% delle risorse complessive;

Visti i CC.CC.NN.L. sottoscritti in data 12 febbraio 2010, relativi al personale dirigente dell'Area I – quadriennio normativo 2006-2009, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante la riforma della dirigenza statale;

Visto il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, recante l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.M. 11 aprile 2008, che ha individuato i criteri di graduazione delle funzioni dirigenziali e la classificazione in fasce degli Uffici dirigenziali da assegnare ai dirigenti di area I;



Ministero della Giustizia

Vista la delibera della Commissione di valutazione del 18 febbraio 2011, pervenuta il 27 luglio 2011 – prot. n. 0001464.U, con la quale è stata determinata la nuova griglia di valutazione tra i punteggi e le classi di risultato – **valida dall'anno 2009**, come segue: per punteggio “da 0 a 150 punti: classe di risultato = non adeguato; da 151 a 250 punti = minimo; da 251 a 350 punti = adeguato; da 351 al valore medio dei punteggi rilevati = distinto; dal valore medio dei punteggi acquisiti più 1 a 425 punti = oltre la media; da 426 a 500 punti = eccellente;

Considerato che le note del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. Ufficio VII prot. n.23725 e n.49281 rispettivamente del 16 febbraio e 4 aprile 2011, prevedono che le risorse residue del fondo non possano in alcun modo determinare un aumento della parte variabile della retribuzione di posizione, atteso il carattere provvisorio delle stesse e che, pertanto, debbano essere utilizzate unicamente per la retribuzione di risultato;

Considerato:

§1. Che il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 58 del C.C.N.L. del 21 aprile 2006, è ulteriormente incrementato degli importi percentuali previsti dall'art. 22 del C.C.N.L. normativo 2006-2009 – biennio economico 2006-2007, nonché dall'art. 7 C.C.N.L. – biennio economico 2008-2009, con effetto dal 1 gennaio 2010:

§2. Che l'Amministrazione, con provvedimento 8 aprile 2013, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 24 aprile 2013, ha rideterminato il fondo - valido per l'anno 2010 - nella parte fissa in € 1.527.090,20 e nella parte variabile in € 180.332,81, per un totale a.l. di € **1.707.423,01** che, in applicazione dell'art.67 comma 5 del D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni nella legge n.133/2008, ha ricondotto al valore del fondo per l'anno 2008 ridotto del 10% (data di costituzione dello stesso) ovvero, ad € **1.633.338,86 a.l.**, come da nota I.G.O.P. prot. n° 10537 del 19 febbraio 2013;

§3. Che per gli anni 2008 e 2009 la retribuzione parte variabile percepita dai Dirigenti, è stata stabilita con P.D.G. 14 aprile 2008 – registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 7 maggio 2008. Dall'anno 2010 se ne propone la rideterminazione impiegando la parte disponibile delle risorse storiche del Fondo, ai sensi dell'art. 55, comma 4 del C.C.N.L., sottoscritto il 21 aprile 2006, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive;

§4. Che nell'anno 2010 sono stati conferiti n. 2 incarichi ad “*interim*” di cui all'art. 61 del C.C.N.L. 21 aprile 2006.

§5. Che per l'anno 2010, i residui del fondo, al lordo della somma destinata alla retribuzione degli incarichi ad *interim*, tenuto conto delle risorse complessive di € 1.633.338,86 e della spesa complessiva sostenuta, quale retribuzione di posizione fissa e variabile, verranno ripartiti ai dirigenti sulla base della valutazione individuale espressa dall'apposita Commissione;

§6. Che per l'anno 2010 non risultano espletati, dai dirigenti, incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 del citato C.C.N.L.;



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

Ministero della Giustizia

§7. Che per l'anno 2010 non è stata sottoscritta la polizza assicurativa di cui all'art. 66 del CCNL 21 aprile 2006;

tutto ciò premesso, le parti:

CONVENGONO

Art. 1

(Retribuzione di posizione – parte variabile)

La parte variabile della retribuzione di posizione, dall'anno 2010, viene così rideterminata:

- Dirigenti in servizio nelle sedi di fascia "A" € 14.111,20 a.l.
- Dirigenti in servizio nelle sedi di fascia "B" € 10.103,00 a.l.
- Dirigenti in servizio nelle sedi di fascia "C" € 8.300,00 a.l.

Art. 2

(Criteri di corresponsione dell'indennità di risultato)

Le somme complessive disponibili del Fondo, da utilizzare per la corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti per l'anno 2010, al netto del costo degli incarichi ad "interim", saranno distribuite tenendo conto della sottoindicata griglia di commisurazione tra i punteggi e le classi di risultato, già utilizzata per l'anno 2009, di cui alla delibera del 18 febbraio 2011 della Commissione di valutazione, e dei giorni di svolgimento dell'incarico.

Valutazione	Coefficiente di valutazione
eccellente	1,2
oltre la media	1.0
distinto	0,8
adeguato	0,6
minimo	0,2
non adeguato o non valutato per omessa trasmissione di documentazione	0,0

Art. 3

8



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

Ministero della Giustizia

(Incarichi aggiuntivi ed incarichi ad *interim*)

§3.1 Per l'anno 2010, non risultano conferiti ai dirigenti gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 del C.C.N.L. 21 aprile 2006.

§3.2 Nei casi di sostituzione del dirigente di cui all'art. 61 del C.C.N.L. 21 aprile 2006, il trattamento economico spettante al dirigente a seguito di incarico formale, è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo pari al 20% del valore economico della retribuzione di posizione - sia fissa sia variabile - prevista per il dirigente sostituito. L'integrazione, subordinata alla valutazione espressa dalla Commissione di valutazione, per l'attività svolta nel luogo della reggenza, verrà determinata per il solo periodo di svolgimento della sostituzione. Nei casi di svolgimento di più incarichi ad "interim", se effettuati contemporaneamente dal medesimo dirigente, la maggiorazione spettante sarà quella relativa al solo incarico più favorevole.

Art. 4

(Assicurazione)

Le somme non spese, riservate alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali e per le responsabilità civili, di cui all'art. 66 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 aprile 2006, sono destinate alla retribuzione di risultato.

In Roma, 28 maggio 2013

La PARTE PUBBLICA

Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Simone Quatone

C.G.I.L.-F.P.-Min. dir.

Mario

C.I.S.L.-F.P.S.

Stefano

U.I.L.-P.A.-Dirigenti

Luigi

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.

Stefano

U.N.A.D.I.S.

Roberto

D.I.R.S.T.A.T.

Roberto

FED.ASSOMED-SIVEMP

[Signature]



gr

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

**IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE DI
SECONDA FASCIA DELL' AREA I SUL FONDO DI POSIZIONE E DI
RISULTATO, RELATIVA AGLI ANNI 2011 - 2012.**

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e le Organizzazioni sindacali sottoscritte,

Visti gli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che regolano l'attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;

Considerato che l'articolo 21, comma 1, del citato decreto prevede l'istituzione di un meccanismo di valutazione dell'attività dei dirigenti, con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, riguardante gli strumenti di monitoraggio dell'attività di gestione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il C.C.N.L. della Dirigenza dell'Area I - quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 21 aprile 2006 ed in particolare l'art. 21 che prevede il sistema di verifica e valutazione dei risultati dell'attività dei dirigenti;

Visto l'articolo 4, comma 1 lettera b), del suddetto contratto, che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità per la corresponsione della retribuzione di risultato della dirigenza dell'Area 1;

Visto l'art. 60 del citato C.C.N.L., che regola gli incarichi aggiuntivi i cui compensi, dovuti da terzi, confluiscono in parte nel fondo;

Visto l'articolo 61, dello stesso C.C.N.L., che disciplina la reggenza dell'ufficio dirigenziale nelle ipotesi di vacanza in organico e/o di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico assente, con diritto alla conservazione del posto - "interim";

Considerato che non è stata sottoscritta la polizza assicurativa contro i rischi professionali e le responsabilità civili, prevista dall'art. 66 comma 5 del suddetto C.C.N.L.;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Area I quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 12 febbraio 2010 ed in particolare l'articolo 23 che prescrive che la retribuzione di posizione è definita per ciascuna funzione dirigenziale nell'ambito dell'85% delle risorse complessive;

Visti i CC.CC.NN.L. sottoscritti in data 12 febbraio 2010, relativi al personale dirigente dell'Area I - quadriennio normativo 2006-2009, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante la riforma della dirigenza statale;

Visto il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, recante l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.M. 11 aprile 2008 che ha individuato i criteri di graduazione delle funzioni dirigenziali e la classificazione in fasce degli Uffici dirigenziali da assegnare ai dirigenti di area 1;



Ministero della Giustizia

Vista la delibera della Commissione di valutazione del 18 febbraio 2011, pervenuta il 27 luglio 2011 – prot. n. 0001464.U, con la quale è stata determinata la nuova griglia di valutazione tra i punteggi e le classi di risultato – **valida dall'anno 2009**, come segue: per punteggio "da 0 a 150 punti: classe di risultato = non adeguato; da 151 a 250 punti = minimo; da 251 a 350 punti = adeguato; da 351 al valore medio dei punteggi rilevati = distinto; dal valore medio dei punteggi acquisiti più 1 a 425 punti = oltre la media; da 426 a 500 punti = eccellente;

Valutata la misura di contenimento dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, di cui all'art. 9 comma 2 bis del decreto legge n° 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 che fissa nel triennio 2011-2013 il tetto massimo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, nell'importo del Fondo dell'anno 2010 e che, lo stesso, comunque è automaticamente ridotto proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio, con le modalità di cui alle circolari IGOP n° 12 del 15 aprile 2011 e n° 33 del 28 dicembre 2011;

Considerato:

§1. Che con P.D.G. 8 aprile 2013, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 24 aprile 2013, è stato quantificato il fondo relativo all'anno 2010 pari ad € 1.633.338,86, importo limite a cui vanno ricondotti i fondi relativi agli anni 2011-2013, ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;

§2. Che in applicazione del suddetto art. 9, è stata operata la riduzione dei fondi in proporzione al personale cessato, per il 2011 nella percentuale del 4% e per il 2012 nella percentuale del 9,33%;

§3. Che per gli anni 2011 e 2012 la retribuzione parte variabile spettante ai Dirigenti, è stata stabilita dall'art. 1 dell'ipotesi d'accordo relativa al Fondo – anno 2010, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive, mentre quella già percepita è stata determinata dal P.D.G. 14 aprile 2008;

§4. Che per l'anno 2011 sono stati conferiti n. 6 incarichi ad "interim" a cinque dirigenti, mentre, per l'anno 2012, sono stati conferiti n. 7 incarichi ad interim a sei dirigenti, ai sensi dell'art. 61 del C.C.N.L. 21 aprile 2006.

§5. Che per l'anno 2011, i residui del fondo, al lordo della somma destinata alla retribuzione degli incarichi ad interim, tenuto conto delle risorse complessive di € 1.542.748,95 e della spesa complessiva sostenuta, quale retribuzione di posizione fissa e variabile; per l'anno 2012 i residui del Fondo, al lordo della somma destinata alla retribuzione degli incarichi ad interim, tenuto conto delle risorse complessive di € 1.483.834,82 e della spesa complessiva sostenuta, quale retribuzione di posizione fissa e variabile, verranno ripartiti ai dirigenti sulla base della valutazione individuale espressa dall'apposita Commissione;



Ministero della Giustizia

§6. Che negli anni 2011 e 2012 non risultano espletati, dai dirigenti, gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60;

tutto ciò premesso, le parti:

CONVENGONO

Art. 1

(Retribuzione di posizione – parte variabile)

Per gli anni 2011 e 2012, rimangono confermati gli importi della parte variabile della retribuzione di posizione determinati dall'art. 1 dell'ipotesi d'accordo valida per l'anno 2010.

Art. 2

(Criteri di corresponsione dell'indennità di risultato)

Le somme complessive disponibili del Fondo, da utilizzare per la corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti per gli anni 2011 e 2012, al netto del costo degli incarichi ad "interim", verranno distribuite tenendo conto della sottoindicata griglia di commisurazione tra i punteggi e le classi di risultato, di cui alla delibera del 18 febbraio 2011 della Commissione di valutazione e dei giorni di svolgimento dell'incarico.

Valutazione	Coefficiente di valutazione
eccellente	1,2
oltre la media	1.0
distinto	0,8
adeguato	0,6
minimo	0,2
non adeguato o non valutato per omessa trasmissione di documentazione	0,0

Art. 3

(Incarichi aggiuntivi ed incarichi ad *interim*)

§3.1 Per gli anni 2011 e 2012, non risultano conferiti ai dirigenti gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 del C.C.N.L. 21 aprile 2006.

§3.2 Nei casi di sostituzione del dirigente di cui all'art. 61 del C.C.N.L. 21 aprile 2006, il trattamento economico spettante al dirigente a seguito di incarico formale, è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, per gli anni 2011 e 2012 di un ulteriore importo

g



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

Ministero della Giustizia

pari al 20 % del valore economico della retribuzione di posizione - sia fissa sia variabile - prevista per il dirigente sostituito. L'integrazione, subordinata alla valutazione da parte della Commissione di valutazione per l'attività svolta nel luogo della reggenza, verrà determinata per il solo periodo di svolgimento della sostituzione effettuata. Nei casi di svolgimento di più incarichi ad "interim", se effettuati contemporaneamente dal medesimo dirigente, la maggiorazione spettante sarà quella relativa al solo incarico più favorevole.

Art. 4

(Assicurazione)

Le somme riservate alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali e per le responsabilità civili, di cui all'art. 66 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 aprile 2006, sono destinate alla retribuzione di risultato.

In Roma, 28 maggio 2013

La PARTE PUBBLICA

Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Simone Iuatare

C.G.I.L.-F.P.-Min. dir.

C.I.S.L.-F.P.S.

U.I.L.-P.A.-Dirigenti

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.

U.N.A.D.I.S.

D.I.R.S.T.A.T.

FED.ASSOMED-SIVEMP

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]